

Riportare per ognuna delle due categorie di vini, da tavola e V.Q.P.R.D., i quantitativi in ettolitri di prodotto dei mosti concentrati e concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento.

Sezione V (Vino ottenuto, prodotti a monte del vino e succhi d'uva detenuti al 30/11)

Nella colonna 1 dovrà essere indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo, è stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto.

Le colonne (2-3-4-5-6) sono riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre.

**Nelle righe G16 e G17 devono essere riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d'uva e di succhi d'uva concentrati.**

Sezione VI (Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11)

I mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, espressi in ettolitri di prodotto e devono riguardare sia quelli della campagna in corso che quelli delle campagne precedenti.

**Registro di carico e scarico**

Per le registrazioni di carico e scarico e' riportato lo schema di registro che può essere utilizzato unicamente dai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, l'elaborazione dei vini liquorosi, l'elaborazione di mosto d'uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione dei vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato.

Gli aventi titolo avranno cura di compilare il registro di carico e scarico, indicando i dati relativi alla giacenza alla data del 31 luglio e la produzione vino e prodotto vinicoli come risulta nel quadro G sezione V, della dichiarazione vitivinicola alla data del 30 novembre.

Si precisa che la fincatura relativa a "descrizione delle operazioni e note" dovrà essere utilizzata per identificare non solo il tipo di registrazione ma anche l'eventuale identificazione di qualità di prodotti vitivinicoli registrati.

I viticoltori che effettuano un numero di operazioni tali da non poter essere contabilizzate sul foglio - registro, riportato sul modello di dichiarazione, devono munirsi di un normale registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.

**Anche il foglio registro, per essere valido, deve essere vidimato, in alternativa, dalle Regioni, dai Comuni, dagli Organismi Pagatori Regionali, dagli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi oppure dai CAA.**

**Allegato F1 (Attestato di consegna uve o mosti)**

Deve essere compilato da coloro che cedono uve e/o altri prodotti a monte del vino, sia propri che acquistati. Ciò significa che detto modello deve essere compilato dal:

- produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto;